

STATUTO

L&P CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CREMONA CR CORSO PIETRO
VACCHELLI 87

Numero REA: CR - 193958

Codice fiscale: 04023150982

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-12-2020 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al repertorio numero 31950/13477.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita ai sensi della legge 381/91 la Società Cooperativa sociale denominata

"L&P CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE"

con sede nel Comune di Cremona.

La cooperativa potrà istituire o sopprimere, su delibera dell'organo amministrativo uffici amministrativi, succursali e/o stabilimenti operativi anche altrove.

Articolo 2 - DURATA

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea.

TITOLO II

SCOPO E OGGETTO

Articolo 3 - SCOPO E OGGETTO

La Cooperativa persegue in via stabile e principale, anche ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e nelle attività direttamente connesse dell'assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, comunque in favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari.

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa, conformemente all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, numero 381, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso il collegamento funzionale dei seguenti due tipi di attività, che peraltro dovranno essere gestiti in via separata:

- gestione di servizi sociali, sanitari ed educativi incluse le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p), del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, si propone di cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese anche sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale ed internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei soggetti svantaggiati ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi, fermo restando il carattere di mutualità prevalente.

A norma della legge 3 aprile 2001, numero 142, e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, fermo restando quanto previsto per i soci volontari dall'articolo 2 della legge 381/1991.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, fermo restando quanto previsto per i "soci volontari" dall'articolo 2 della legge 381/1991.

La cooperativa può avvalersi di altri lavoratori non soci, che presteranno la loro opera in forma subordinata o in altra forma consentita dall'ordinamento giuridico, fermo restando il disposto del citato articolo 4 legge 381/1991.

La cooperativa, in attuazione dello scopo mutualistico di cui in precedenza, tenuto conto dei requisiti dei soci di cui in prosieguo ed il loro interesse alla partecipazione ai vantaggi mutualistici, ha come oggetto diretto, in appalto o in convenzione con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività in proprio e per conto terzi:

- 1) erogazione di prestazioni di trattamento ambulatoriale e domiciliare;
- 2) fornitura di servizi diurni e notturni ad anziani, ammalati, disabili ed ai degenti, di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, compreso il loro accompagnamento anche tramite automezzi, anche in convenzione e con personale specializzato, avvalendosi anche delle prestazioni autonome di collaboratori non soci;
- 3) realizzazione e/o gestione di strutture extraospedaliere,

residenza sanitaria assistenziale r.s.a., per anziani prevalentemente non autosufficienti e disabili non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, finalizzata a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale;

4) coordinamento e gestione di servizi socio-assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari, infermieristici, prestazioni specialistiche, sia in proprio che in convenzione con enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi;

5) organizzazione e gestione di servizi socio-educativi-assistenziali a tutela della persona, rivolti a ragazzi, giovani, studenti, per conto di enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi;

6) assistenza e promozione della cura di bambini, anziani, ragazze-madri, soggetti disabili psichici e fisici, ed altri soggetti privi d'assistenza familiare, per la loro integrazione nella vita sociale con riferimento alle leggi emanate ed emanande anche attraverso la realizzazione e la gestione di centri diurni, case famiglie, comunità alloggio, case albergo, servizi residenziali e semiresidenziali per gli stessi;

7) promozione e sviluppo della gestione di asili nido, baby parking, scuole materne, strutture sociali scolastiche e parascolastiche, nonché dei servizi ausiliari di collegamento, nell'ambito di quant'altro può essere necessario per assicurare condizioni materiali e sociali che permettano la realizzazione del diritto alla maternità ed il libero ed armonico sviluppo del bambino;

8) servizi di vigilanza, assistenza ed accompagnamento per minori in età scolastica o persone con handicap;

9) gestione di servizi di aiuto domestico alle famiglie dei portatori di handicap, trasporto e assistenza igienico-sanitario nelle scuole;

10) promozione e sviluppo della realizzazione e gestione di opere per l'inserimento dell'anziano e del disabile psichico o fisico nella società (parchi pubblici, stabilimenti idrotermali, locali di ritrovo, biblioteche, alberghi, o villaggi turistici, sale per concerti ed attività socio-culturali);

11) promozione e sviluppo di soggiorni climatici marini, montani e termali nell'ambito dei servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari per anziani, disabili e ammalati;

12) promozione, sviluppo e gestione di tele-soccorso, tele-assistenza e tele-medicina;

13) servizi nei centri diurni, residenziali di accoglienza e socializzazione, e altre strutture con carattere animatorio finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e di persone in stato di disagio sociale, nonché all'integrazione nella vita sociale;

14) organizzazione e gestione del servizio di segretariato sociale e informagiovani;

15) servizi di consulenza per la promozione, la realizzazione e lo sviluppo di realtà operanti nelle attività dell'oggetto sociale;

16) organizzazione e gestione di attività di formazione diretta, attraverso corsi specializzati, convegni, incontri, e altre manifestazioni inerenti allo svolgimento delle attività rivolte all'inserimento di soggetti svantaggiati e persone in stato di disagio sociale.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere e utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

L'oggetto sociale potrà essere anche conseguito attraverso la locazione o l'acquisizione totale della proprietà, possesso o detenzione di società o aziende per le quali i soci prestano la propria attività.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa o affine all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, anche utilizzando contratti di collaborazione autonoma sempre nel pieno rispetto della legge 142/2001, nonché compiere tutti gli atti e le operazioni imprenditoriali e contrattuali, concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro, solo a titolo esemplificativo:

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali, comunque costituite, che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, ciò con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento;

b) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito;

c) assumere mutui e finanziamenti in genere, prestiti cambiari e affidamenti bancari e concedere avalli cambiari, fidejussioni e ogni altra garanzia, sia reale che personale, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito per i soci e per gli enti, cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

d) svolgere attività per la raccolta di prestiti, disciplinata da apposito regolamento, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'articolo 12 legge 127/71, dell'articolo 11 legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 03/03/94 e successive norme di attuazione ed applicative;

e) emettere, ove consentito dalla legge, strumenti finanziari, nonché titoli di debito, privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2483 del Codice Civile.

In tal caso con apposito regolamento approvato dall'assemblea verranno stabiliti l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario, le modalità di circolazione, i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi, nonché i termini di scadenza e le modalità di rimborso.

Il tutto con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio tra il pubblico, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge 216/74 e successive modificazioni, delle attività di cui alla legge 1/91 e 197/91 e successive modificazioni e di ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge.

La cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, come previsto dalla L. 59/92.

La cooperativa si propone di adottare, con delibera dell'organo amministrativo, procedure di programmazione pluriennale per promuovere lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale.

TITOLO III

SOCI

Articolo 4 - SOCI COOPERATORI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci della cooperativa concorrono alla gestione sociale partecipando alla formazione degli organi sociali e alla struttura di direzione e di conduzione dell'impresa, partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché ai processi produttivi dell'azienda, mettono a disposizione le proprie capacità professionali in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa.

Possono essere soci cooperatori le persone appartenenti alle

seguenti categorie:

1) Soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile.

I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

2) Soci volontari, vale a dire persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/1991 e nei limiti previsti dalla legge.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali, nonché associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

3) Soci lavoratori svantaggiati o con disabilità così come definiti ai sensi dell'art. 112, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, numero 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale, ai sensi del D. Lgs. 19 novembre 2007, numero 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'art. 2, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, numero 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia;

4) Soci lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'art. 2, numero 99, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Articolo 5 - LAVORO NELL'IMPRESA SOCIALE

I lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, numero 81.

In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto una ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

Le imprese sociali danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

Nelle imprese sociali è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore al limite di legge.

L'impresa sociale deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli

infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 6 - SOCI SOVVENTORI

Possono essere ammessi alla cooperativa soci denominati soci sovventori, che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

Possono essere soci sovventori, sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dall'organo amministrativo.

A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale, inteso come somma dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori.

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulti iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni.

Al socio recedente spetta il rimborso del capitale sociale conferito al valore nominale, eventualmente rivalutato.

Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei soci sovventori potrà essere maggiorato, rispetto a quello dei soci cooperatori, nella misura massima consentita dalla legge.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori, persone giuridiche, possono essere nominati amministratori.

La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

La trasferibilità delle quote dei soci sovventori è subordinata al gradimento dell'organo amministrativo.

In caso di liquidazione della cooperativa, le quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci cooperatori.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

I soci sovventori sono obbligati:

- 1) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Articolo 7 - CATEGORIE SPECIALI DI SOCI

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'articolo 2527, comma 3, del codice civile, e successive modificazioni, i cui diritti e obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi:

a) in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali;

b) in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione, che però non può superare il limite massimo consentito dalla legge in cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui all'articolo 2422 del c.c.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con preavviso di almeno novanta giorni.

Il recesso ha effetto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate nell'articolo 12 del presente statuto:

- 1) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- 2) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- 3) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine sociale;
- 4) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale

categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo Amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 dello statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo Amministrativo nel libro soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Articolo 8 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza; se cittadino straniero alla domanda dovrà essere allegata copia del permesso di soggiorno in Italia;

b) indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute, nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con gli appositi regolamenti, che esaminerà, riconoscendo espressamente nella domanda di averne preso visione;

c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;

d) nel caso di persona svantaggiata ai sensi dell'art. 4, legge numero 381/1991, alla domanda dovrà essere allegata la documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione dalla quale risulti la condizione di persona svantaggiata;

e) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 (venticinque/00) complessivi, nè superiore al limite massimo fissato dalla legge;

f) versamento dell'eventuale tassa di ammissione;

g) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;

h) la dichiarazione espressa di accettazione della clausola arbitrale di cui al presente statuto.

La domanda di ammissione da parte del socio sovventore persona giuridica dovrà contenere:

1) denominazioni o ragione sociale, sede, attività;

2) delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o persona giuridica;

3) caratteristiche ed entità degli associati;

4) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere comunque per un importo complessivo non superiore ai limiti fissati dalla legge;

5) versamento dell'eventuale tassa di ammissione;

6) alla domanda di ammissione dovranno essere allegati copia dello Statuto e la delibera di autorizzazione.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di ammissione e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo 8.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione.

In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

In caso di rigetto della domanda di ammissione l'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Articolo 9 - TASSA DI AMMISSIONE

I soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella misura stabilita dall'Organo Amministrativo - ed in nessun caso restituibile - e sottoscrivere la quota di cui alla lettera e) del precedente articolo 7.

Essi sono obbligati, inoltre:

a) al versamento del capitale sociale sottoscritto con le modalità e nei termini previsti dal presente statuto;

b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;

c) a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale.

Le previsioni di cui al punto c) si applicano esclusivamente ai soci cooperatori.

Articolo 10 - CONCORRENZA E DIVIETI

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società, che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicino attività concorrente, salvo specifico assenso dell'Organo Amministrativo.

E' altresì vietato al socio cooperatore di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operano in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio, salvo specifico assenso dell'Organo Amministrativo.

Il socio deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la cooperativa deve riporre nella sua attitudine personale e professionale a partecipare all'attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

TITOLO IV

RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE

Articolo 11 - CESSAZIONE RAPPORTO SOCIALE

La qualità del socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.

Articolo 12 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti della Legge, il socio cooperatore può recedere:

- a) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- b) quando non sia più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) quando il rapporto di lavoro con la cooperativa, subordinato, autonomo o di altra natura sia stato risolto ad iniziativa della cooperativa o la prestazione sia stata sospesa per indisponibilità di occasioni di lavoro, nel caso il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola prestazione lavorativa;
- d) quando, in relazione alle sue aspettative economico professionali, reputi non soddisfacenti le condizioni di trattamento in concreto offerte dalla Cooperativa, qualora eserciti tale facoltà entro i novanta giorni successivi alla sua ammissione.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della Legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Il recesso del socio sovventore è consentito nei casi previsti dall'articolo 2437, primo comma c.c., nonché, se trattasi di persona giuridica, in caso di liquidazione volontaria o coatta della società o di fallimento.

La domanda di recesso deve essere sempre presentata mediante lettera raccomandata o raccomandata a mano.

L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dal ricevimento.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere al collegio arbitrale.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 13 - ESCLUSIONE

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/2001 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;

c) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa presso soggetti privati, imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

e) che, in relazione alla posizione di lavoro a cui è stato assegnato, dimostri oggettiva inettitudine allo svolgimento delle Sue mansioni, a condizione che la dichiarazione di esclusione venga comunicata entro i novanta giorni successivi alla Sua ammissione;

f) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico.

L'esclusione è altresì pronunciata dall'organo Amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

In caso di esclusione del socio, l'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di esclusione e comunicarla agli interessati.

In tale caso, il socio escluso può entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione dell'esclusione, chiedere che sul provvedimento si pronunci l'assemblea, la quale delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'esclusione dei soci.

L'esclusione diventa operante all'annotazione nel libro soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Articolo 14 - MORTE

In caso di morte del socio cooperatore il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste nel successivo articolo quindici, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Articolo 15 - COMUNICAZIONI

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate da soci e per l'eventuale diniego da parte della cooperativa.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Le controversie, che insorgessero fra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie, saranno demandate a tutti gli effetti dall'articolo 808 c.p.c. alla decisione del collegio arbitrale, regolato dall'articolo 36 del presente statuto.

Articolo 16 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui art. 3, lettera a), D.Lgs. 3 luglio 2017, numero 112.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi successivi alla approvazione del bilancio.

Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

Articolo 17 - RIMBORSO DELLA QUOTA

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso.

Gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione, comprovante che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla

riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine di legge e quelle comunque non rimborsate saranno destinate al fondo di riserva straordinaria.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 18 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da:

a.1) un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore nè superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti detenute dai soci cooperatori;

a.2) un numero illimitato di quote di valore nominale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) cadauna detenute dai soci sovventori;

b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 20;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dalle tasse di ammissione e dai versamenti a titolo di sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti;

d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo o accantonamento costituito da oneri futuri, o investimenti;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Articolo 19 - VINCOLI E CIRCOLAZIONE DELLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

I soci sovventori possono cedere le proprie quote previa autorizzazione dell'Organo Amministrativo e con diritto di prelazione a favore degli altri soci sovventori o ordinari; la cessione a terzi è comunque subordinata al gradimento dell'Organo Amministrativo.

Articolo 20 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in

conformità con il carattere cooperativo della società.

L'assemblea che approva il bilancio delibera la destinazione di eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.112, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione agli amministratori, sindaci e a chiunque riveste cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art.2, comma 1, lettere b), g) o h);

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi previsti dal successivo capoverso;

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale perseguito dalla presente impresa sociale;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in

dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'impresa sociale può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano soci fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Le imprese sociali possono destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui articolo 15, comma 3, del D.Lgs. 3 luglio 2017, numero 112, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificatamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi.

Tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante.

Il patrimonio sociale, a eccezione delle quote sociali rimborsabili nei modi e nei termini stabiliti dal presente statuto per i casi di recesso ed esclusione del socio, non è mai ripartibile tra i soci.

Le riserve possono essere destinate all'eventuale copertura di perdite nei limiti di legge.

L'impresa sociale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili, e deve redigere e depositare presso il

registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili.

L'impresa sociale deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, numero 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano limitatamente alle attività indicate nel regolamento.

Articolo 21 - AVANZI DI GESTIONE

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

a) non meno del trenta per cento al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, numero 904;

b) al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, numero 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, che comunque non potrà superare la quota del 50% (cinquanta per cento) dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili e avanzi di gestione stessi sono stati prodotti; ovvero ad emissione di strumenti finanziari e/o di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 (due virgola cinque) punti rispetto al capitale effettivamente versato; ovvero ad erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo Settore diversi dalle imprese sociali che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

In ogni caso, le somme destinate ad aumento del capitale sociale non possono eccedere il massimale consentito dalle leggi vigenti.

TITOLO VI
RISTORNI

Articolo 22 - RISTORNI

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO VII
ORGANI SOCIALI

Articolo 23 - ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci e/o il Revisore Contabile, quando le leggi in materia lo impongono.

Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, coloro che assumono cariche sociali devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

E' riservato a soggetti esterni all'impresa sociale la nomina di componenti degli organi sociali.

In ogni caso, la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è riservata all'assemblea degli associati o dei soci dell'impresa sociale.

Articolo 24 - ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

La convocazione deve effettuarsi mediante avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio/residenza comunicato dai soci stessi (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, (che a norma di legge dovrà essere fissata almeno 24 ore dopo la prima).

In ogni caso la deliberazione si intende adottata anche se l'assemblea non è stata convocata in conformità alle precedenti disposizioni, purché ad essa partecipi l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e sindaci, questi ultimi se nominati, siano presenti o informati della riunione.

e del suo oggetto, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Articolo 25 - DECISIONI DEI SOCI

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci, quando l'organo di controllo è stato eletto, o i gettoni di presenza per il triennio;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposto al suo esame dagli Amministratori;
- 7) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- 8) delibera sull'adozione, su proposta dell'Organo Amministrativo, di procedure di programma pluriennale finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale;
- 9) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 21 del presente statuto;
- 10) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico.

In momenti di particolare difficoltà della cooperativa i soci che apportano il lavoro possono validamente rinunciare temporaneamente a parte dei loro trattamenti economici entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni in materia, previa deliberazione da parte dell'assemblea di un piano di crisi.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, od entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale quando particolari esigenze lo richiedono in relazione alla struttura e all'oggetto della società.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'Organo Amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, o da almeno un quinto dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Le proposte di cui sopra e il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

Articolo 26 - QUORUM

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita

quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Sono salvi altri diversi quorum eventualmente previsti dalla legge.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, comunque sempre con scrutinio palese.

Articolo 27 - INTERVENTO E DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta; in deroga a ciò ciascuno dei soci sovventori ha diritto ad un voto per ogni trenta quote possedute, fino ad un massimo di cinque; i voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora si verifichi il superamento di tale limite legale, e per tutto il periodo in cui perduri, i voti attribuiti ai soci sovventori a norma del comma precedente sono proporzionalmente ridotti, all'occorrenza anche al di sotto dell'unità.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore nè Sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Articolo 28 - PRESIDENZA

L'assemblea è presieduta dal presidente della società o da un socio eletto dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Articolo 29 - VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario.

Il verbale dell'assemblea che si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori deve essere redatto da un notaio.

Articolo 30 - ORGANO AMMINISTRATIVO - COMPOSIZIONE, DURATA E COMPENSI

L'organo amministrativo è costituito dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si compone da numero tre a

numero nove consiglieri. Spetta all'assemblea determinare il numero dei componenti del consiglio di amministrazione, nonché i criteri per assicurare la rappresentanza in consiglio delle diverse categorie di soci.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a non soci purché la maggioranza sia scelta fra i soci cooperatori.

I soci sovventori, o mandatari delle persone giuridiche soci sovventori, possono essere nominati amministratori.

La maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci cooperatori.

L'organo amministrativo resta in carica per un tempo determinato non superiore ad un triennio o dimissioni; i suoi componenti sono sempre rieleggibili.

I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale e assegnare agli stessi una indennità di fine mandato, comunque entro i limiti dell'articolo 19 del presente statuto, autorizzando all'uso della società a costituire uno specifico fondo di accantonamento o corrispondente polizza assicurativa.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del collegio Sindacale, qualora sia costituito, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Articolo 31 - PRESIDENZA E AMMINISTRAZIONE DELEGATA

Il consiglio se non vi provvede l'assemblea elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.

Non possono essere delegate le materie previste dall'articolo 2381 del C.C. nonché i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione e l'acquisto di azienda o ramo di azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Articolo 32 - CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che questi lo reputi necessario, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno un quinto dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo o fax, e-mail o telegramma in modo che i Consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati un giorno

prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente, se il numero dei consiglieri è superiore a due.

Articolo 33 - COMPETENZE

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo all'Organo Amministrativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituto di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzione e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanze crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;
- g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al presidente dell'Organo Amministrativo, e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;
- h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- i) esercitare ogni potere direttivo, disciplinare e di controllo sui dipendenti;
- l) deliberare circa l'ammissione, il recesso e la esclusione dei soci;
- m) designare gli amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate;
- n) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge, o dal presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale;
- o) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma dell'articolo 3 del presente Statuto nonché la costituzione di fondi per lo

sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

p) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;

q) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi e succursali;

r) relazionare in occasione della approvazione del bilancio di esercizio sui criteri eseguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545 octies c.c.

Nella medesima relazione l'organo amministrativo deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 c.c.

Articolo 34 - RAPPRESENTANZA E POTERI

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale della società cooperativa.

Qualora venga nominato un Consiglio di Amministrazione il Presidente oltre alla rappresentanza e alla firma sociale ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione ed è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in parte a un membro del Consiglio, nonchè, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice-Presidente.

La firma del Vice-Presidente costituirà prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 35 - COLLEGIO SINDACALE - COMPOSIZIONE, DURATA, COMPENSI E CONTROLLO CONTABILE

Il collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi eletti dall'assemblea.

Devono inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio è nominato dall'assemblea.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio

relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile, ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il controllo contabile, se previsto obbligatoriamente, ove non fosse esercitato dal Collegio Sindacale, è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione ai sensi degli artt. 2409-bis e seguenti del Codice Civile o da altro ente autorizzato a norma di legge.

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, numero 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13, ed attestano che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 20 del presente statuto.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo.

A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

TITOLO VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 36 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni controversia, che dovesse comunque sorgere fra la società e i soci cooperatori o sovventori, nonché fra i soci fra di loro, in materia di recesso, esclusione e tutte le altre controversie, sempre che possano formare oggetto di compromesso, che insorgano sull'applicazione o sull'interpretazione delle disposizioni contenute nello statuto, nei regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi sociali, sono rimessi alla decisione del collegio arbitrale, a eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Articolo 37 - COLLEGIO ARBITRALE - COMPOSIZIONE E PROCEDIMENTO

Il collegio arbitrale è composto da tre membri estranei alla cooperativa, designati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui esiste la sede sociale, il quale provvede anche alla

nomina del presidente.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1, del D.Lgs. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 36, D.Lgs. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.

Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.

Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

TITOLO IX

Articolo 38 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Articolo 39 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, deve essere devoluto a norma dell'art. 26, D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive variazioni alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito ai sensi dell'art. 11 della legge numero 59 del 31 gennaio 1992.

Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle quote nominative trasferibili detenute dai soci sovventori rispetto al rimborso delle quote di capitale sociale detenute dai soci operatori, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 40 - REGOLAMENTI INTERNI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti

sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Articolo 41 - MUTUALITA' PREVALENTE

La società cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente ai sensi di quanto stabilito dal codice civile all'articolo 2512, nel rispetto delle norme di cui alla legge 381/1991 e ai sensi dell'articolo 111-septies disp. att. e trans. c.c.

Essa é di diritto impresa sociale e in ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la società intende assumere e mantenere, la stessa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ai sensi del precedente art. 32, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le clausole mutualistiche, di cui agli articoli 20, 21 e 39 sono inderogabili e devono essere osservate.

Articolo 42 - RINVII

Per quanto non previsto dal titolo VI° del Codice Civile contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata rette con i principi della mutualità prevalente agli effetti tributari.

Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519 del codice civile, o sue successive modifiche, in tema di numero di soci cooperatori o di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibile.

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla Cooperazione, ivi incluso il D.Lgs 3 luglio 2017, numero 112.

Firmato Maria Luigia BERNUZZI
Massimo GALLI notaio